

N. 767/05	R.G.N.R.
N. 2247/05	R.G.G.I.P.
N. 299/05	R. SENT.



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
UFFICIO DEL G.I.P.

DEPOSITATO IL 14.10.2005.

# Tribunale di Cosenza

- Sezione del Giudice dell'Udienza Preliminare -

## SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

- art. 425 c.p.p.

*Repubblica Italiana*  
*In Nome del Popolo Italiano*

Il Giudice dell'Udienza Preliminare,

nella persona del dott. Livio A. Cristofano, all'udienza preliminare del 10 ottobre 2005, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

## S E N T E N Z A

nel procedimento penale instaurato nei confronti di:

- DEL VICARIO Vincenzo, OMISSIS, libero, presente;

## I M P U T A T O

del reato di cui agli artt. 81, 595 c.p., 13 l. 47/48 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e agendo in tempi diversi, rendendo le dichiarazioni riportate negli articoli, che si intendono qui integralmente riportati, pubblicati rispettivamente da "Il Domani" (27.12.2002), la "Gazzetta del Sud" (27.12.2002), il "Quotidiano" (29.12.2002, 31.12.2002, 14.1.2003), offendeva la reputazione di OMISSIS con frasi del seguente tenore: "...ha dimostrato di non essere in grado di adempiere ai



*suo obbligo nei confronti dei lavoratori... qualsiasi altro onesto imprenditore potrebbe riuscire... ad incrementare il giro di affari, ad essere più puntuale e ad offrire un prodotto-sicurezza di più elevato livello... più un piccolo Ras che un imprenditore europeo”*

In Cosenza, nelle date di pubblicazione dei quotidiani, querela del 29.1.2003

Con l'assistenza dell'operatore B2 Mirella Sole e con l'intervento del pubblico ministero dott. Ernesto Anastasio, dell'avv. Pierpaolo Greco del foro di Catanzaro, difensore della parte civile OMISSIS e dell'avv. Giovanni Cadaveri, in sostituzione dell'avv. Domenico Vavalà, difensore di fiducia dell'imputato.

### MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con istanza depositata in data 6.5.2005, l'Ufficio del pubblico ministero avanzava richiesta di rinvio a giudizio dell'odierno imputato per rispondere del reato ascrittogli nell'editto accusatorio sopra formulato.

All'odierna udienza preliminare, la persona offesa si costituiva parte civile tramite il proprio difensore di fiducia.

All'esito della discussione e delle conclusioni rassegnate dalle parti come riportate a verbale, è stata resa la pronuncia di non luogo a procedere a norma dell'art. 425 c.p.p..

Difatti, la richiesta con cui veniva esercitata l'azione penale nei confronti dell'odierno prevenuto non può reputarsi sufficientemente supportata da elementi idonei a raggiungere, nell'eventuale giudizio dibattimentale, un'affermazione di penale responsabilità in merito alla sussistenza del fatto contestato.

Anzitutto, va precisato che l'imputato rivestiva la carica di segretario nazionale del S.A.V.I.P. (acronimo che sta per Sindacato Autonomo Vigilanza Privata) e la vicenda si inseriva nell'ambito di un'accesa vertenza sindacale fra l'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna srl, di cui titolare e legale rappresentante era la persona offesa OMISSIS, e l'organizzazione sindacale predetta.

Oggetto della contesa era costituita da specifiche rivendicazioni salariali e da questioni inerenti alle condizioni lavorative assicurate ai dipendenti dell'istituto in

Ln



questione, che determinavano, già da alcuni mesi, la concretizzazione di un aspro confronto dialettico fra il **OMISSIS** e la rappresentanza della sigla sindacale, sia a livello locale che successivamente nazionale (vedi la documentazione depositata in udienza dalla difesa dell'imputato).

In via meramente preliminare, occorre rammentare che il procedimento all'origine si instaurava presso l'autorità giudiziaria di Catanzaro. Occorre in effetti ribadire la competenza territoriale di questo giudice, poiché è nel circondario di Cosenza che è risultato insistere la sede tipografica nella quale l'edizione dei quotidiani in questione veniva stampata.

Si intende così aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che individua il criterio per determinare la competenza territoriale dei procedimenti per reati commessi col mezzo della stampa nel luogo di cosiddetta "*prima diffusione*", per cui deve reputarsi consumato il reato nel momento in cui, uscendo lo stampato dalla tipografia, si realizza la potenziale conoscibilità e consultabilità dello scritto (Cass. 5.12.2002 n. 41038, Calabrese; Cass. 12.10.2000 n. 4158, Pansa; Cass. 4.12.1991 n. 3834, Cantasso), dovendosi pertanto ragionevolmente ritenere che in quella circostanza spazio-temporale inizi ad estrinsecarsi l'aggressione all'onorabilità morale della persona offesa.

Al criterio esposto la Cassazione ha precisato che si deroga solo nel caso di impossibilità di individuazione della sede della stampa o nell'eventualità di parti del periodico che vengano realizzate in luoghi diversi.

Per entrare *in medias res*, va precisato che il fatto-reato di diffamazione a mezzo stampa, contestato al Del Vicario, concerne alcuni articoli pubblicati sulle testate giornalistiche a diffusione regionale, contro i quali sporgeva querela -presso la Procura della Repubblica di Catanzaro- in data 29.1.2003 la persona che si reputava offesa dal loro contenuto, ossia **OMISSIS**.

Gli articoli in parola sostanzialmente riprendevano e riportavano testualmente le dichiarazioni e le esternazioni di Del Vicario, segretario nazionale del sindacato



del diritto di critica) è costituita dalla definizione del OMISSIS proveniente dall'imputato (che compare anche nel comunicato stampa del Savip del 23.1.2003 a firma autografa dell'imputato: cfr. all. 18 della documentazione difensiva) come di un "piccolo RAS": è, in effetti, proprio tale espressione quella che si erge decisamente come dato centrale e topico della imputazione contestata (e, non a caso, argomento principale delle discussioni avvenute in sede di udienza preliminare).

A tal proposito, va detto che, pur assumendo sicuramente un'intrinseca connotazione negativa e personalistica, la locuzione in sé non integra la lesione dell'altrui reputazione. Il vocabolo 'Ras', di derivazione etimologica straniera, è, come ampiamente notorio, il titolo che veniva attribuito nel passato ai dignitari feudali delle province etiopiche, in pratica figure di potenti che assumevano un ruolo simile a quello di un 'governatore' di un determinato territorio. E' altrettanto indubitabile che esso venga, nell'uso lessicale comune e attualmente diffuso, utilizzato in senso spregiativo quale sinonimo di personaggio che agisce in maniera dispotica ed arrogante.

Ora, se questa è l'accezione usuale che può attribuirsi al sostantivo (e, allo stato, non se ne conoscono altre), esso non può che ritenersi veicolo e strumento verbale indicativo di un sentimento di forte censura e di chiara disapprovazione politico-sindacale (il riferimento al 'tiranneggiare' della parte datoriale è storicamente ricorrente nelle controversie di tal genere), ma non risulta di certo paragonabile ad una vera e propria contumelia personale, in quanto comunque lemma adeguato, continente e strettamente afferente al contesto della polemica di natura sindacale in corso di svolgimento (Cass. 18.12.1997 n. 11905, Farassino).

Si noti che l'espressione, rivolta al OMISSIS, "*di sentirsi più un piccolo Ras che un imprenditore europeo*" veniva utilizzata in una dichiarazione, resa dal prevenuto alla stampa, che pretendeva di costituire una nota di reazione e di critica alla lettera di licenziamento inviata dal titolare dell'istituto di vigilanza al segretario provinciale del Savip e ad una contestazione mossa al rappresentante aziendale del medesimo sindacato.

In conclusione, le esternazioni riportate negli articoli risultano, ad avviso del giudice e senza serie possibilità di obiezioni, come una legittima e tollerabile



estrinsecazione del diritto di critica, correttamente proporzionata all'intensità del conflitto e alla risonanza pubblica che poteva essere attribuita alla vertenza sindacale in corso (peraltro, risultava che il OMISSIS, da parte sua, esternava la propria opinione e rendeva ai giornali dichiarazioni anch'esse critiche sull'atteggiamento mantenuto dal segretario nazionale Savip e che le dichiarazioni oggetto dell'incolpazione erano già state abbondantemente precedute da varie dichiarazioni e controdeklarazioni: vedi sempre fra la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato).

Ne consegue, in definitiva, che la valutazione degli elementi adottati a supporto della richiesta di rinvio a giudizio conduce ad una valutazione che esita in una tale debole consistenza intrinseca dell'antigiuridicità del fatto addebitato all'imputato da farlo ritenere insussistente, apparendo d'altronde del tutto inutile e superfluo il rinvio ad un possibile scenario dibattimentale, atteso che nessun dato ulteriore e diverso potrà essere acquisito in quella sede.

Non va condannato il querelante alla refusione delle spese del procedimento anticipate dallo Stato non intravedendosi alcun profilo colposo nell'avvenuto esercizio del diritto di querela (Corte Cost. sent. 3.12.1993 n. 423).

*P.Q.M.*

**Il Giudice dell'Udienza Preliminare**

visto l'art. 425 c.p.p.,

dichiara **non luogo a procedere** nei confronti di **DEL VICARIO Vincenzo** in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste.

**Così deciso in Cosenza, il dì 10 ottobre 2005.**

Il Giudice  
dott. Livio A. Cristofano  
